

N. C.P. 9/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice Dr Gianmarco Marinai

In ordine al Piano del Consumatore proposto da **Merlo Giovanni** nato a Pisa il 30 maggio 1941 e residente a Livorno in Via della Posta n. 62, osserva:

In data 5 ottobre 2015 presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominata la Rag. Alessandra Rusciano.

In data 1° luglio 2016 il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia nel mettere a disposizione del ceto creditorio:

- a) parte del proprio trattamento pensionistico percepito mensilmente dall'Inps -gestione ex Inpdap- che è pari a € 1.236,00 netti mensili circa percepito per tredici mensilità, decurtato della somma di € 1.056,00 mensili pari alle spese che gli sono necessarie per il proprio sostentamento e per le importanti spese mediche che si trova a dover sostenere mensilmente; il Sig. Merlo mette quindi a disposizione dei creditori la somma di € 180,00 per tredici mensilità annuali per la durata di cinque anni;
- b) il proprio appartamento posto in Livorno Via della Posta n. 62, a soddisfazione del prestito vitalizio ipotecario (erogato nel 2011 nella misura di € 47.880,00) sul quale grava ipoteca di primo grado a beneficio del Banco Veneto Spa - cessionaria della "J P Morgan Chase Bank N.A." - mediante prosecuzione del contratto medesimo.

Il piano presentato dal ricorrente prevede, pertanto:

- 1) la soddisfazione integrale del creditore ipotecario Banco Veneto Spa mediante prosecuzione del contratto di prestito vitalizio ipotecario;
- 2) la soddisfazione integrale delle spese di procedura e del 100% dei creditori il cui titolo è previsto come privilegiato dal codice civile; trattasi dei debiti di imposta irpef, icta e tari afferenti annualità varie da corrispondere a Equitalia, Comune di Livorno, Agenzia delle Entrate e Sorit;
- 3) la soddisfazione, nella misura dell'85%, del credito chirografario vantato dall'amministrazione condominiale San Sebastiano Sas, che gestisce il fabbricato nel quale è posto l'appartamento di proprietà dello scrivente;
- 4) la soddisfazione degli altri creditori chirografari nella misura percentuale del 7%.

Per quanto attiene ai tempi di pagamento, il piano prevede il soddisfacimento dei creditori in n. 65 rate, delle quali: la prima rata è destinata all'accantonamento degli oneri bancari che sono previsti ai



fini dell'esecuzione del piano per tutta la durata del medesimo oltre che al soddisfacimento integrale della quota del 7% del credito chirografario di pertinenza del creditore € Service Group che il debitore vuole evitare di rateizzare essendo di modestissima entità (€ 10,14), mentre dalla seconda rata in poi il piano prevede il soddisfacimento di tutti gli altri debiti.

Il piano prevede, poi, la ripartizione dei creditori in due gruppi distinti, a ciascuno dei quali spetta una rata ogni due mesi, suddivisa tra gli appartenenti al gruppo in misura proporzionale all'incidenza del proprio credito sull'importo complessivo del gruppo di appartenenza. I pagamenti mensili vengono, pertanto, effettuati a mezzo bonifici bancari sul conto corrente di corrispondenza che potrà essere acceso presso il Banco di Sardegna, il quale ha stipulato apposita convenzione con il Tribunale di Livorno, entro il giorno 5 di ogni mese e destinati alternativamente ad un gruppo ed all'altro.

I creditori ricevono, in tal modo, un trattamento paritetico, iniziando a trovare soddisfazione delle proprie ragioni subito dopo l'omologazione del piano. A tal fine l'OCC ha rinunciato alla prededuzione ed ha previsto di essere soddisfatto nei medesimi tempi che sono stati programmati per gli altri creditori.

Nel mese di dicembre di ciascun anno è previsto il pagamento di una rata per entrambi i gruppi, usufruendo della tredicesima del ricorrente.

Di seguito è esposto il programma di rateizzazione indicato nel piano, con prima rata originariamente indicata in ottobre 2016 ma che potrà slittare per effetto dei tempi tecnici necessari per l'omologa e per l'accensione del conto corrente dedicato.

Gruppo 1	Importo che si soddisfa	rate bimestrali da nov-16 a apr-21	rata giu-21	rata ago-21
<i>S.Sebastiano sas ammin.beni</i>	2.999,22	95,00	99,00	50,22
<i>Equitalia Centro Spa</i>	1.090,34	34,00	36,00	34,34
<i>Agenzia Entrate</i>	271,65	9,00	1,65	0,00
<i>Creditech Spa</i>	396,71	13,00	6,71	0,00
<i>Danubio Srlu</i>	446,72	14,00	26,72	0,00
<i>Banca Etruria Spa</i>	460,20	15,00	10,20	0,00



Totale	5.664,83	180,00	180,28	84,56
---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Gruppo 2	Importo che si soddisfa	rate bimestrali da dic-16 a lug-21	rata set-21
<i>Cassa Risparmio LuPiLi</i>	1.801,43	56,00	65,43
<i>Compenso OCC</i>	1.086,68	34,00	32,68
<i>Marte SPV srl</i>	1.005,39	31,00	44,39
<i>Comune di Livorno</i>	813,71	26,00	7,71
<i>Agos Ducato Spa</i>	608,58	19,00	19,58
<i>Sorit Spa</i>	435,05	14,00	1,05
Totale	5.750,84	180,00	170,84

Il ricorrente ha precisato che una parte del quinto del trattamento pensionistico Inps di cui beneficia, che, come anzidetto, è pari a circa € 1.236,00 netti mensili, è stato sino ad oggi oggetto di cessione a favore della Agos Ducato Spa in forza di un contratto di finanziamento stipulato in data 16 marzo 2010, ed ha inoltre indicato che in data 23 giugno 2016 gli è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, azionato dalla creditrice Danubio Srlu, avente ad oggetto una ulteriore quota di un quinto del residuo trattamento pensionistico.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, non-



ché l'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 143.698,65;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato unicamente dal debitore;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.056,00;
- il trattamento pensionistico medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento del ricorrente sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.236,00.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali quali la necessità di provvedere per lunghi periodi al completo sostentamento dell'anziano padre malato, al completo sostentamento del fratello, posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione del Sig. Merlo e della di lui famiglia, e che, al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a scoperti di conto corrente ed a carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, riconducibili alla sola disponibilità di un trattamento pensionistico modesto che, oltre ad essere oggetto di cessione e pignoramento di 1/5, deve coprire anche le costanti spese mediche che il Sig. Merlo si trova ad affrontare;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni: il suo stile di vita, nonostante l'età e i problemi di salute, è improntato all'utilizzo del minimo indispensabile della propria pensione per cercare con le risorse rimanenti di ridurre i propri debiti. Nel corso degli ultimi 5 anni non sono state eseguite spese fuori dalla norma o che comunque possano evidenziare una gestione non oculata delle proprie, già esigue, risorse.
- d) l'indicazione che non esistono atti del debitore impugnati dai creditori.
- e) il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: e ciò non solo per il risparmio che hanno i creditori rispetto alle spese ed ai lunghi tempi di vendita dell'unico immobile di proprietà del ricorrente (tra l'altro usato quale casa di abita-



zione) ma anche perché il valore ricavabile complessivamente dalla vendita immobiliare consentirebbe un'estinzione soltanto parziale ed in misura drasticamente inferiore della massa passiva rispetto a quanto previsto dal piano (che, peraltro prevede la soddisfazione progressiva già a partire dal mese successivo all'omologazione del piano stesso), tenuto conto della tipologia dell'immobile, dell'ubicazione, delle dimensioni, del fatto che non è stato per lungo tempo oggetto di manutenzione né di ristrutturazione.

Inoltre la eventuale cessione dell'immobile comporterebbe per il Sig. Merlo la necessità di sistemarsi presso un diverso alloggio da condurre in affitto natural durante, con conseguenti spese di trasloco e accessorie che, oltre a quelle per l'affitto, dovrebbero detrarsi dal netto ricavo della vendita, prima di porre la eventuale differenza nella disponibilità dei creditori.

Al contrario, con il piano del consumatore proposto i creditori potranno vedere ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal mese successivo all'omologazione del piano stesso. e con una soddisfazione in misura ben superiore all'alternativa liquidatoria.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa all'unico istituto previdenziale che eroga il trattamento pensionistico a beneficio del ricorrente affinché la pensione, ed ogni altra somma che l'ente dovesse pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).



Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Merlo Giovanni con l'assistenza dell'O.C.C. Rag. Alessandra Rusciano.

DISPONE

- 1) che sia sospesa, fino a completamento del Piano del consumatore, la devoluzione di quota di 1/5 dello stipendio di Merlo Giovanni a favore di Agos Ducato Spa che attualmente è pari a € 189,00 mensili;
- 2) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese da Danubio Srl;
- 3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione all'attuale ente previdenziale di pagamento del trattamento pensionistico mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile alla posizione pensionistica, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente postale intestato al debitore e identificato al n. 38461271 in essere presso l'Ufficio Postale n. 32001 di Livorno Centro per l'importo della pensione al netto della somma di € 180,00 mensili, che sarà pari a € 360,00 nel mese di dicembre di ciascun anno per effetto dell'erogazione della tredicesima, somme queste ultime che lo stesso ente erogatore dovrà invece accreditare sul c/c che sarà acceso presso il Banco di Sardegna;
- 5) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della pensione e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 6) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 7) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 8) liquida in € 1.086,68 onnicomprensivi, pari a € 856,46 oltre cap 4% e iva 22%, il compenso dell'organismo di composizione della crisi.



Si comunichi.

Livorno, 5 ottobre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

